



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 22 novembre 2013, n. 3.

Norme per la riscossione dei contributi

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 22 novembre 2013

Visto l'art. 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

*a)* a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

*b)* a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

*c)* a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;

Visto l'art. 35, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale la riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;

Visto l'art. 29, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza;

Vista la delibera di questo Consiglio nazionale del 19 luglio 2013, con la quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del regolamento approvato il 24 maggio 2013 e pubblicato il 27 maggio 2013;

Viste ed esaminate le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine di Bari, Brindisi, Firenze, Frosinone, Milano, Palermo, Roma e Trani, nonché dal Coordinamento delle Unioni distrettuali e dall'Unione degli Ordini forensi della Sicilia;

ADOTTA  
il seguente regolamento.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art. 1.

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall'art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

## Art. 2.

### *Misura della contribuzione*

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e nello stesso termine ne comunica l'ammontare ai singoli Consigli degli Ordini territoriali.

2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.

## Art. 3.

### *Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ciascun Consiglio dell'Ordine invia al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente laddove non vi abbia provveduto ai sensi dell'art. 16, comma 2 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall'art. 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193.

## Art. 4.

### *Riscossione del contributo*

1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art. 5.

### *Aspetti gestionali e contabili*

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l'elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l'avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell'Ordine inadempiente ai sensi dell'art. 7.

## Art. 6.

### *Provvedimenti per gli iscritti morosi*

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti al provvedimento della sospensione.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine – anche in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.

## Art. 7.

### *Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale*

1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La segnalazione ha altresì luogo nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 5, comma 3, non dimostrino di aver comunque avviato, entro i successivi sessanta giorni, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia la segnalazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ai sensi dei commi precedenti è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art. 8.

### *Entrata in vigore del regolamento*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

## Art. 9.

### *Disciplina transitoria*

1. 1. Per gli anni 2013 e 2014, in considerazione della data di approvazione del presente Regolamento e della sua prima applicazione:

*a)* Il contributo resta determinato nella misura vigente e verrà, per l'anno 2015, rideterminato entro il 30 ottobre 2014, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;

*b)* il termine fissato dall'art. 5, comma 2 per il versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale Forense al 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, resta fissato, per l'anno 2013, al 30 giugno 2014.